

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **35/2025** (ECLI:IT:COST:2025:35)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMOROSO** - Redattore: **PETITTI**

Camera di Consiglio del **24/02/2025**; Decisione del **24/02/2025**

Deposito del **24/03/2025**; Pubblicazione in G. U. **26/03/2025**

Norme impugnate: Art. 628 codice penale.

Massime: **46695**

Atti decisi: **ord. 129/2024**

## ORDINANZA N. 35

ANNO 2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 628 del codice penale, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Palermo, nel procedimento penale a carico di M. B. e altri con ordinanza dell'11 aprile 2024, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie

speciale, dell'anno 2024.

*Udito* nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025 il Giudice relatore Stefano Petitti;

*deliberato* nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025.

*Ritenuto* che, con ordinanza dell'11 aprile 2024, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 2024, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 628 del codice penale, «nella parte in cui non prevede una diminuzione quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»;

che il rimettente espone di dover giudicare nelle forme del rito abbreviato di un'imputazione per rapina, che egli qualifica come impropria, consistente nella sottrazione, da parte di quattro donne, di detersivi da un supermercato, seguita da una breve colluttazione, nel corso della quale una dipendente dell'esercizio commerciale, che aveva inseguito le imputate, riceveva un ceffone e qualche graffio, mentre le donne riuscivano a fuggire;

che le condotte contestate, ad avviso del giudice *a quo*, sono consistite in un'iniziativa occasionale, connotata dal modesto valore dei beni sottratti (185 euro) e da una azione violenta, frutto di una iniziativa estemporanea e circoscritta per guadagnarsi la fuga, risultando sussumibili nella circostanza aggravante non comune a effetto speciale di cui all'art. 628, terzo comma, numero 1), cod. pen., per aver commesso il fatto più persone riunite;

che, secondo il rimettente, in caso di condanna, la misura minima della pena base, fissata dal legislatore per il delitto aggravato di cui all'art. 628, terzo comma, numero 1), cod. pen. in sei anni di reclusione, risulterebbe eccessiva rispetto alla effettiva gravità dei fatti; neppure l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), del medesimo codice risolverebbe il dubbio di legittimità costituzionale, in quanto il giudice sarebbe vincolato a comminare, anche tenuto conto della riduzione per il rito, una pena minima superiore a due anni di reclusione, precludendo l'accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena;

che, ad avviso del giudice *a quo*, il trattamento sanzionatorio disposto dalla disposizione censurata si porrebbe in contrasto con i principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di personalità della responsabilità penale e di funzione rieducativa della pena; esso determinerebbe, innanzitutto, una violazione del principio di eguaglianza, in termini comparativi, rispetto a fattispecie penali, poste anch'esse a tutela del patrimonio, che prevedono una fattispecie attenuata, richiamando le sentenze di questa Corte n. 120 del 2023, relativa al reato di estorsione, e n. 68 del 2012, relativa al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione; sarebbe affetto, sotto altro profilo, da irragionevolezza intrinseca, per la severità della sanzione, che priverebbe il giudice della possibilità di mitigare la risposta punitiva in presenza di elementi oggettivi rivelatori di una limitata gravità del fatto, citando la sentenza di questa Corte n. 179 del 2017; risulterebbe, poi, manifestamente sproporzionato, poiché il reato di rapina si presterebbe a colpire fenomeni criminosi radicalmente dissimili tra loro e finanche condotte minimamente offensive, come quelle ascritte alle imputate; lederebbe, infine, i principi di personalità della responsabilità penale e di finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, commi primo e terzo, Cost., con richiamo rispettivamente alle sentenze di questa Corte n. 7 del 2022 e n. 236 del 2016, essendo il giudice costretto a irrogare alle imputate una pena la cui entità «non verrebbe da queste compresa, in ragione della modestia del fatto commesso, così vanificando la funzione rieducativa della pena ed assumendo i profili di una mera punizione fine a se stessa»; onde la richiesta di addizione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. di una circostanza attenuante ad effetto comune per lieve entità del fatto.

*Considerato* che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 628 cod. pen., «nella parte in cui non prevede una diminuzione quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»;

che, ad avviso del rimettente, tale omessa previsione violerebbe gli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost., in quanto, non consentendo al giudice di adeguare il severo minimo edittale di sei anni di reclusione alla concreta gravità del fatto, porrebbe il trattamento sanzionatorio previsto per la rapina aggravata in contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza, personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena;

che, successivamente a tale ordinanza, questa Corte, con la sentenza n. 86 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 628 cod. pen., che attiene alla rapina impropria e, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale del suo primo comma, inerente alla rapina propria, nella parte in cui non prevedono che la pena da essi comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;

che tale sentenza ha esteso al reato di rapina - propria o impropria - la *ratio decidendi* espressa dalla sentenza n. 120 del 2023 concernente il reato di estorsione, in quanto «la descrizione tipica operata dall'art. 628 cod. pen. evidenzia una latitudine oggettiva e una varietà di condotte materiali non meno ampia di quella del delitto di estorsione, poiché, anche nella rapina, la violenza o minaccia può essere di modesta portata e l'utilità perseguita, ovvero il danno cagionato, di valore infimo», e perché d'altronde, «[p]er l'estorsione come per la rapina, il notevole innalzamento del minimo edittale - a un livello che rende sostanzialmente inaccessibile il beneficio della sospensione condizionale della pena - è stato realizzato senza introdurre una "valvola di sicurezza", che permetta al giudice di temperare la sanzione quando l'offensività concreta del fatto di reato non ne giustifichi una punizione così severa»;

che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, in accoglimento di una questione sovrapponibile all'odierna, rende quest'ultima ormai priva di oggetto e, quindi, per giurisprudenza costante, ne determina la manifesta inammissibilità (da ultimo, tra molte, ordinanze n. 186 del 2024, su questione analoga alla presente, nonché, sempre in materia penale, n. 24 e n. 11 del 2024, n. 213 e n. 86 del 2023).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 628 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

**La versione anonimizzata è conforme, nel testo, all'originale**

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*